

**REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO  
MARR SPA**

Sede legale in via Spagna 20 Rimini (RN)  
Iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini  
Codice Fiscale 01836980365  
Partita IVA 02686290400  
Capitale sociale deliberato pari a Euro 33.282.715,00  
Capitale sociale sottoscritto pari a Euro 33.262.560,00  
Capitale sociale versato pari a Euro 33.262.560,00

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020

INDICE

1. DEFINIZIONI
2. PREMESSA
3. ELENCO SPECIALE
4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO
5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE
6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO
7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE
8. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
9. COMPITI DELL'INCARICATO
10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO
11. QUORUM ASSEMBLEARI

**1. DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

**Azione/i:** le azioni ordinarie emesse dalla Società;

**Azionisti:** i titolari di Azioni;

**Comunicazione/i:** indica la comunicazione all'Emittente attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading;

**Diritto Reale Legittimante:** indica la piena proprietà di un'Azione che conferisce diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

**Elenco Speciale o Elenco:** indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127quinquies del TUF e dell'art. 143quater del Regolamento Emittenti;

**Emittente o Società:** MARR S.p.A. con sede legale in Rimini, via Spagna n. 20, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, Codice Fiscale 01836980365 e Partita IVA 02686290400;

**Incaricato:** soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020;

**Intermediario/i:** indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 2, lettera m) del Provvedimento unico sul post trading;

**Periodo:** periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale;

**Provvedimento unico sul post-trading:** indica il provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018;

**Record date:** indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, la quale, alla data del presente regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83sexies, comma 2, del TUF (come di seguito definito);

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti;

**Richiedente:** soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

**Statuto Sociale:** lo statuto sociale dell'Emittente;

**TUF:** il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

## 2. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito diritto di voto maggiorato fino a un massimo di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente regolamento, si richiamano gli artt. 85bis e 143quater del Regolamento Emittenti e l'articolo 44 del Provvedimento unico sul post-trading).

L'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente in data 28 aprile 2020 ha approvato di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale, introducendo – in esecuzione della facoltà prevista dall'articolo 127quinquies, comma 1, del TUF – la disciplina del voto maggiorato.

Ai sensi di tale disciplina sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria qualora la stessa sia rimasta nella titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

In data 14 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2020, ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la società Computershare s.p.a. con sede in Milano, Via Mascheroni n.19 quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, e rese pubbliche mediante il sito internet della Società [www.marr.it](http://www.marr.it), nell'apposita sezione corporate-governance/voto-maggiorato.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul post-trading e allo Statuto Sociale.

### **3. ELENCO SPECIALE**

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, a cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco Speciale a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 143quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:

- a) i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso sia soggetto diverso da persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- b) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- c) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- a) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

### **4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO**

#### **4.1. Presentazione di una richiesta di iscrizione**

Il Richiedente deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, specifica richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale (che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare) indicando il numero di Azioni di cui è richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite PEC all'indirizzo [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it) e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della società [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it) la Comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del Provvedimento unico sul post-trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è riportato in Allegato 1 e pubblicato sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it), sezione corporate-governance/voto-maggiorato).

#### 4.2. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata per il tramite dell'Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo con efficacia dal primo giorno del mese stesso.

La Società per il tramite dell'Incaricato comunica all'Intermediario, entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

#### 4.3. Conseguimento del voto maggiorato

Al fine del conseguimento del voto maggiorato, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, deve richiedere all'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni di inviare alla Società apposita comunicazione che confermi il possesso delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale al termine del Periodo.

L'Intermediario trasmette detta comunicazione alla Società tramite PEC all'indirizzo [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it) e, in copia, all'indirizzo di PEC della società [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it).

La Società verifica per il tramite dell'Incaricato la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e: i) in caso affermativo, conferma all'Intermediario, entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta attribuzione della maggiorazione ovvero ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario il mancato conseguimento della maggiorazione, esplicitando le motivazioni del diniego.

In linea con la comunicazione CONSOB n. 0214548 del 18-4-2019, la maggiorazione del voto ha effetto in ogni caso dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo.

In deroga a quanto precede, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della Record Date, se precedente, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla Record Date.

### **5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;

- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

### 5.1. Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni.

L'Intermediario trasmette, tramite PEC all'indirizzo marr@pecserviziotitoli.it e, in copia, all'indirizzo di PEC della Società marr@legalmail.it, la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella per il tramite dell'Incaricato dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

### 5.2. Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 6, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul post-trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite PEC all'indirizzo marr@pecserviziotitoli.it e, in copia, all'indirizzo PEC della Società marr@legalmail.it.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di

successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading. La Società segnala non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite PEC, esplicitando la relativa motivazione.

### 5.3. Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale al competente Intermediario, tramite PEC, esplicitando la relativa motivazione.

## **6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO**

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

In merito al punto a) si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita del Diritto Reale Legittimante.

## **7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE**

### 7.1. Mantenimento del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

- a) successione per causa di morte a favore degli eredi e/o legatario;
- b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della/e società beneficiaria/e della scissione, con riferimento alle Azioni attribuite alla/e società beneficiaria/e;
- c) trasferimento delle azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto;
- d) in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- e) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica

alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione il precedente art. 3 per quanto applicabile. La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite PEC all'indirizzo [marr@pecserviziotitoli.it](mailto:marr@pecserviziotitoli.it) e, in copia, all'indirizzo PEC della società [marr@legalmail.it](mailto:marr@legalmail.it). La Società verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

## 7.2. Estensione del diritto alla maggioranza

La maggioranza del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggioranza del diritto di voto:

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggioranza del diritto di voto;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggioranza del voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggioranza del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

## **8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

### 8.1. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet ([www.marr.it](http://www.marr.it), sezione corporate-governance/voto-maggiorato) i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

### 8.2. Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

## **9. COMPITI DELL'INCARICATO**

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- a) monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- b) dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- c) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto Sociale;
- d) mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## **10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche derivanti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it), sezione corporate-governance/voto-maggiorato).

## **11. QUORUM ASSEMBLEARI**

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale, così come previsto dall'Art. 7 c. 14 dello Statuto Sociale.



## Allegato 1

### Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco)

#### Da inviare a: MARR S.p.A. (la Società)

Tramite l'Intermediario partecipante via posta elettronica certificata a: "marr@pecserviziotitoli.it" e copia per conoscenza alla casella: "marr@legalmail.it".

#### Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto (il Richiedente):

cognome o denominazione	
nome	
codice fiscale	<input type="text"/>
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	<input type="text"/> nazionalità
residenza o sede legale (via)	
città	Stato
Indirizzo e-mail	N. telefono

#### Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

cognome e nome o denominazione
residenza o sede legale

#### Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: (barrare la casella interessata)

<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> nuda proprietà	<input type="checkbox"/> usufrutto
------------------------------------	---	------------------------------------

#### Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni	n.ro conto del Richiedente
Intermediario depositario	

#### Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente, (i) **dichiara di aver preso nota** delle specifiche condizioni e dei termini che l'Emittente ha stabilito nello Statuto e/o nel regolamento attuativo al fine dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato, (ii) **dichiara** di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco e (iii) **si obbliga** ad assolvere ad ogni onere di comunicazione o impegno aggiuntivo previsto dallo Statuto e/o dal regolamento attuativo ai fini dell'iscrizione delle azioni nell'Elenco nonché dell'accertamento dei presupposti dell'attribuzione, del mantenimento e della perdita del voto maggiorato.

Data .....

**Il Richiedente** \_\_\_\_\_

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e nome	
comune di nascita	data di nascita (ggmmssaa)
nella qualità di (specificare)	

